



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO
UFFICIO V - RELAZIONI SINDACALI E BENESSERE PSICOFISICO

SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'ACCORDO CONCERNENTE 'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE N. 362 DEL 1999 AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2010

Il giorno 8 aprile 2011, presso la sede del Ministero della Salute sita in Viale G. Ribotta n. 5, si sono riunite la delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali rappresentative del personale non dirigente.

PRESO ATTO che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota del 1 aprile 2011, ha comunicato la certificazione positiva dell'Ipotesi di Accordo del 14 febbraio 2011 concernente l'applicazione dell'articolo 7 della legge n. 362 del 1999 al personale non dirigente per l'anno 2010, avvenuta a seguito dell'accertamento congiunto della compatibilità economico-finanziaria e dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalle norme di legge e dalla contrattazione nazionale, effettuato - ai sensi dell'art.40 bis, comma 2, del D.lgs n.165/2001- dal medesimo Dipartimento con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato-IGOP

LE PARTI CONVENGONO

di sottoscrivere definitivamente l'allegata Ipotesi di Accordo concernente l'applicazione dell'articolo 7 della legge n. 362 del 1999 al personale non dirigente per l'anno 2010 siglata in data 14 febbraio 2011.

Roma, 8 aprile 2011

PER LE OO.SS.:


FP/CGIL

CISL/FPS

UIL/PA


CONFSAL/UNSA


PER LA PARTE PUBBLICA:











RDB/USB PI

Will L. Ruffini

.....
Stefano Coppens
.....

FLP

[Signature]
.....

FEDERAZIONE INTESA.....

.....
Severino Marzina
.....



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO
UFFICIO V – RELAZIONI SINDACALI E BENESSERE PSICOFISICO

IPOTESI DI ACCORDO CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE N. 362 DEL 1999 AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2010

In data 25 e 31 gennaio, 11 e 14 febbraio 2011 si sono riunite la delegazione di parte pubblica di cui al D.M. 7 giugno 2006 e le organizzazioni sindacali rappresentative del personale non dirigente, debitamente convocate. I presenti risultano dai fogli firma agli atti dell'Ufficio relazioni sindacali.

Le delegazioni, dopo approfondita discussione,

VISTO l'art 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (rubricato "Incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità") che prevede - in relazione all'accresciuta complessità dei compiti assegnati al Ministero della sanità (poi della salute) in materia di vigilanza, ispezione e controllo, di prevenzione, di sicurezza e di profilassi, e allo scopo anche di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale - la destinazione alle contrattazioni collettive, riguardanti il predetto personale, non solo delle economie di gestione, ma anche di quote di entrate di cui all'art. 5, comma 12, della legge n. 407 del 1990;

VISTO l'art. 3, comma 8 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, che estende le previsioni di cui all'art. 7 della legge n. 362 del 1999 a tutto il personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità, (poi della salute), comunque operante presso il medesimo Ministero;

VISTO l'art. 18, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993, che ha previsto l'estensione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, al personale del Ministero della sanità inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo, delle norme contenute nello stesso decreto legislativo;

VISTO il D.P.C.M. 13 dicembre 1995, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1996, con il quale, in esecuzione dell'art. 18 richiamato al punto precedente, il personale del Ministero della sanità appartenente alle qualifiche funzionali VII, VIII e IX dei citati profili professionali è stato inquadrato nel primo livello dirigenziale del ruolo sanitario;

CONSIDERATO che, con l'adozione del DPCM 13 dicembre 1995 e con la sottoscrizione dei successivi contratti collettivi di lavoro si sono venute a creare delle sensibili differenze retributive tra gli appartenenti al ruolo sanitario e le altre categorie di personale in servizio presso il Ministero;

TENUTO CONTO degli scopi perequativi delle previsioni di cui al combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999 e dell'art. 3, comma 8, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, norme - entrambe - finalizzate all'armonizzazione dei trattamenti economici del personale del Ministero della salute;

TENUTO CONTO, altresì, che per le ragioni su esposte i compensi oggetto del presente accordo sono riconosciuti al personale in servizio presso il Ministero della salute, ivi incluso il personale in comando o assegnazione temporanea da altre amministrazioni in base ad un provvedimento debitamente formalizzato, nonché al personale del Ministero della salute formalmente distaccato presso altre amministrazioni per preminenti esigenze di servizio di questo Dicastero, con esclusione del personale sanitario con qualifica dirigenziale;

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo 2006/2009;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato", ed in particolare l'art. 6;

VISTO il d.lgs 27 ottobre 2009, n. 150 di attuazione della legge 5 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza;

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2009, n. 278 di istituzione del Ministero della salute;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 7 agosto 2008, n. 133;

CONSIDERATO che il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con decreto n. 89561 del 24 dicembre 2010 registrato alla Corte dei Conti il 30 dicembre 2010 Registro 9 foglio 105, per l'anno 2010, ha accertato le risorse comunicate dall'Amministrazione e riassegnato sul capitolo 4932 la somma di € 14.500.775 per le finalità di cui all'art. 7 legge 362/1999 pari all' 80% delle somme riassegnate negli anni precedenti;

VISTO il D.M. 7 giugno 2006 che ha costituito la delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa a livello di amministrazione ed ha assegnato la presidenza della medesima al Capo del Dipartimento dell'innovazione o, su delega del medesimo, al Direttore della Direzione Generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio;

VISTA la delega a presiedere la delegazione di parte pubblica ed a sottoscrivere gli accordi a livello di amministrazione, rilasciata in data 4 marzo 2008 dal Capo del Dipartimento dell'innovazione al Direttore Generale della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio, Dott. Giuseppe Celotto;

VISTA l'autorizzazione per la prosecuzione delle contrattazioni integrative a livello di amministrazione, rilasciata alla delegazione di parte pubblica in data 4 luglio 2008;

CONVENGONO

per i motivi in premessa e considerati, in particolare, gli scopi perequativi del combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999 e dell'art. 3, comma 8, del decreto-legge n. 1 del 2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 49, del 2001, di destinare complessivamente all'istituto economico oggetto del presente accordo l'importo necessario per la corresponsione al personale non appartenente alla dirigenza dell'area sanitaria, di compensi idonei ad assicurare, compatibilmente con le risorse a disposizione, la massima armonizzazione dei trattamenti economici percepiti dal personale in servizio presso il Ministero della salute, al fine di ridurre i differenziali retributivi scaturiti dall'applicazione del citato DPCM del 13 dicembre 1995.

Il compenso, ai fini di una tendenziale equiparazione del trattamento retributivo di fatto, sarà corrisposto a tutto il personale non dirigenziale del Ministero della salute di ruolo e con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, al personale di altre amministrazioni in comando o assegnazione temporanea presso il Ministero della salute con formale provvedimento, nonché al personale del Ministero della salute temporaneamente distaccato presso altre amministrazioni nel preminente interesse di questo Dicastero.

Il compenso sarà corrisposto tenendo conto della modernizzazione dei processi e del miglioramento qualitativo dell'organizzazione. In linea con le nuove disposizioni normative anche in materia di trattamenti economici aventi carattere fisso e continuativo si terrà conto dell'assiduità di partecipazione alle attività da parte del personale coinvolto in base alla posizione economica rivestita nell'anno di spettanza e al raggiungimento degli obiettivi delle singole strutture.

In particolare le parti, tenuto conto della riduzione del tasso di assenza riscontrato, convengono di:

- destinare il 90% del compenso in relazione al raggiungimento degli obiettivi delle strutture di appartenenza;
- destinare il restante 10% del compenso in relazione ai giorni di presenza.
- compensare l'emolumento di cui ai punti a) e b) con eventuali altre indennità fisse e ricorrenti, percepite dal personale di altre amministrazioni e non previste per il personale di ruolo del Ministero, nel rispetto delle finalità di armonizzazione delle disposizioni richiamate.

Relativamente al punto a) il compenso sarà corrisposto in relazione alla data di assunzione o di

comando per gli assunti e i comandati "in" in corso di anno, alla data di cessazione dal servizio o di comando per il personale cessato o comandato "out", alla percentuale di part-time per il personale in regime di part-time, alle aspettative o ad altre fattispecie che comportino una riduzione o una sospensione del trattamento economico fondamentale.

Il compenso spettante (effettuate le eventuali riduzioni di cui sopra) sarà corrisposto per intero qualora gli Uffici di livello dirigenziale non generale abbiano raggiunto almeno l'85% degli obiettivi prestazionali assegnati. Sotto tale soglia il compenso spettante sarà proporzionalmente ridotto in relazione alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi.

Relativamente al punto b) l'importo spettante (pari al 10% del totale del compenso) sarà decurtato in relazione ai giorni di assenza calcolati secondo le disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Le parti convengono infine che eventuali somme residue saranno ridistribuite secondo i criteri e le finalità di cui al punto a).

Roma, 19 FEB 2011

PER LE OO.SS.:

FP/CGIL *Rosa Romano*

CISL/FPS *Garroni*

UIL/PA *Giuseppe*

CONFSAL/UNSA *Melle*

RDB PI/USB *Pietro*

FLP *Giuseppe*

FEDERAZIONE INTESA *Salvatore*

PER LA PARTE PUBBLICA

[Signature]

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
presso il MINISTERO DELLA SALUTE
Preso nota al n.° *394*
del Registro "Visti Semplici"
Roma li. *01-03-2011*

Il Dirigente della Div. *8°*

[Signature]